

SCUOLA E CYBERBULLISMO

Un modello di governance

Definizione di reato

FATTO FORMALMENTE PREVISTO DA UNA LEGGE PENALE DELLO STATO
e trattato dall'autorità giudiziaria penale (P.M. e Giudice) avvalendosi dei soggetti
e dei mezzi della procedura penale:

Polizia giudiziaria

Codice penale

Codice di procedura penale

al fine di accertare la commissione di reati, individuarne gli autori, trarne le conseguenze

Illecito e reato (fatto illecito previsto e punito
dalla legge penale art.1 c.p:
nullum crimen, nulla poena sine lege)

**Prevenzione
primaria/generale**

Azioni volte ad
educare alla non
commissione di
illeciti
Nella scuola
formazione e
sensibilizzazione
su temi

**Prevenzione
secondaria/speciale**

Azioni volte ad
evitare la ripetizione
di reati dopo una
prima commissione
Nella scuola: illeciti
disciplinari: sanzione
e motivazione al
cambiamento

Legge 71/2017: cyberbullismo

Premessa: distinzione tra

CYBERBULLING: tra minorenni

e

CYBERHARASSMENT: cyber molestia tra adulti o tra un adulto e un minorenne

Legge n.71/2017: cyberbullismo

 **P**IZZAZIONE: individuazione dei comportamenti illeciti (eventualmente reati)

 **P**REVENZIONE: art.3,c.2 **piano di azione integrato**. Tavolo tecnico per prevenzione e contrasto: indicazione Ministeri coinvolti;

art.3,c.3: **codice di co-regolamentazione** per prevenzione e contrasto per gli operatori della rete internet;

art.4: **Miur linee di orientamento** per prevenzione e contrasto nella scuola (previsto aggiornamento biennale)

LINEE DI ORIENTAMENTO M.I.U.R. ex art. 4 L.71/2017

- ➡ Formazione del personale scolastico (referenti)
- ➡ Promozione di ruolo attivo degli studenti
- ➡ Coinvolgimento di ex studenti già peer educators



- ➡ Efficace sistema di governance Miur:
 - individuazione di un referente per istituto scol
 - promozione di bandi per finanziamento progetti di reti di scuole da parte degli UU.SS.RR.

FUNZIONI DEL REFERENTE del cyberbullismo nelle scuole

COORDINAMENTO AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI

esiste un fenomeno e prevedo le azioni per farmene carico

Forze di polizia
C.C.
GdF
P.S.
Polizia locale
Ecc...

associazioni

Centri di aggregazione giovanile del territorio


PUNIZIONE. Art. 5 legge 71/2017

“Salvo che il fatto costituisca reato...”: quale reato? Uno di quelli che potrebbero rientrare nella categoria generalizzata dall'art. 1.

D.S.: **INFORMA TEMPESTIVAMENTE** = non frapponere tempo, non assumere atteggiamenti di attesa

CHI? I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei

MINORI COINVOLTI



ATTIVA adeguate **AZIONI** di **CARATTERE EDUCATIVO**

Regolamento di istituto

**Patto di corresponsabilità
educativa**

**ADEGUAMENTO con
inserimento di**

**RIFERIMENTO A CONDOTTE
DI CYBERBULLISMO**

**SANZIONI DISCIPLINARI
COMMISURATE ALLA
GRAVITA' DEGLI ATTI
COMPIUTI (in chiave di giustizia riparativa)**

PUNIZIONE PER IL CYBERBULLISMO

(amministrativa)

AMMONIMENTO: procedura prevista per “minorenni di età superiore agli anni quattordici, quando commettono il fatto nei confronti di un altro minorene”.

“Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis del codice penale (atti persecutori) la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore”

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito....*omissis*

(art.8,c. 1 e 2 L.38/2009)

Questione aperta: il fenomeno riguarda anche minorenni di età inferiore agli anni quattordici ma la norma nulla prevede per questi.

GOVERNANCE

Definizione linee di indirizzo del Ptof
e del Patto di corresponsabilità
educativa che contemplino
Misure dedicate alla
Prevenzione del
cyberbullismo

Massima informazione alla
famiglia di tutte le attività
e iniziative intraprese
(sito web, altro)

DIRIGENTE SCOLASTICO

Intese con i servizi territoriali della salute,
servizi sociali, forze dell'ordine, servizi
minorili dell'amministrazione della
giustizia

GOVERNANCE

Coordina iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo con collaborazione delle forze di polizia, associazioni e CAG presenti sul territorio

Supporto al DS per revisione/stesura di regolamenti, atti e documenti

REFERENTE

Raccoglie e diffonde buone pratiche educative, organizzative e di monitoraggio, favorendo l'elaborazione di un modello di e-policy di istituto

Coinvolge gli altri soggetti della scuola, con particolare attenzione agli studenti/ex studenti (peer education)

ART. 1 L.71/2017 comma 2

(Le definizioni sono tratte dal dizionario Treccani)

Qualsiasi forma di pressione: azione o serie di azioni con le quali si cerca di influire sulla volontà altrui per ottenere qualche cosa (a cui si abbia o no diritto)

Aggressione: azione violenta di una o più persone nei confronti di altre persone, che può racchiudere gli elementi costitutivi di diverse figure di reato, a seconda del modo e dei mezzi con cui viene esercitata, dell'evento verificatosi o del fine cui è diretta

Molestia: Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale

Ricatto: si ipotizzano richieste di prestazioni sessuali o di condotte percepite come disagio dalla vittima. Da considerare che nel C.P. non esiste, il riferimento è l'estorsione art. 629

ART. 1 L.71/2017 comma 2

Acquisizione illecita

Manipolazione

Trattamento illecito di dati personali

IN DANNO DI MINORENNI: vittime della condotta specifiche, caratterizzate dalla età giovanile, che le rende particolarmente fragili

REALIZZATA PER VIA TELEMATICA : in ciò consiste la specificità della condotta e la Sua distinzione rispetto agli atti di bullismo

Nonché

Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore

ART. 1 L.71/2017 comma 2

IL CUI SCOPO INTENZIONALE E PREDOMINANTE

Dolo specifico

Termine non del C.P
Inserito per limitare il più possibile
l'ambito.

Sia quello di

ISOLARE UN MINORE O UN GRUPPO DI MINORI

Ponendo in atto un serio abuso
un attacco dannoso
o la loro messa in ridicolo

Comportamenti tipicizzati
da identificare in
concreto in riferimento ad
uno di questi comportamenti

LO STATO DELL'ARTE

La legge 71/2017 ha avuto una prima applicazione nei confronti di un **quindicenne**, convocato dal questore e ammonito ad eliminare l'immagine osé di una coetanea da qualsiasi supporto informatico e a non diffonderla.

In caso di non ottemperanza: procedimento penale per diffusione di materiale pedopornografico, minacce e violenza privata

Si conferma che la norma trova applicazione nei confronti dei ragazzi ultraquattordicenni

PROPOSTE E PROBLEMI

Notizia recente: i minori di 16 anni non potranno utilizzare WhatsApp salvo consenso dei genitori.

Si tratta di un'applicazione sulla normativa UE a tutela della privacy che sarà in vigore dal 25 maggio prossimo.

Tentativo di arginare un fenomeno, senza strumenti adeguati di garanzia:

- chi controlla la vera età?
- come verificare chi ha dato il consenso?
- e il senso di responsabilità di molti genitori?

QUINDI

Dialogare

Aggiornarsi

Coinvolgere le
famiglie
attivamente

Prevenire

Ma soprattutto rendere gli studenti
consapevoli della necessità di un uso
responsabile degli strumenti tecnologici a
loro disposizione